

CONDIZIONI POLIZZE ASSICURATIVE

1 - INFORTUNI CONSEGUENTI A RAPINA O TENTATA RAPINA DURANTE IL TRASPORTO DI VALORI EFFETTUATO PER CONTO DELLA FEDERAZIONE

Assicurazione per n. 3 (tre) dipendenti identificati contro il rischio di infortuni derivanti da rapina o tentata rapina durante il trasporto di valori effettuato per conto della Federazione (vedi tabella allegata).

2 – INFORTUNI DI TUTTI COLORO CHE PARTECIPANO A RIUNIONI CONVOCATE DALLA FEDERAZIONE

Assicurazione contro gli infortuni (morte e invalidità permanente) per tutti coloro che partecipino, a qualsiasi titolo, a riunioni convocate dalla FNOMCeO o in rappresentanza della FNOMCeO a riunioni convocate da altri, presso qualsiasi sede, italiana o estera. La copertura dovrà prevedere circa 200 persone e dovrà coprire il rischio in itinere. Capitale assicurato € 200.000 sia in caso di morte che di invalidità permanente.

3 – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER GLI ORDINI PROVINCIALI

Assicurazione contro i rischi da responsabilità civile verso terzi sottoscritta dalla Federazione in favore degli organi istituzionali dei 106 Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Gli Organi istituzionali degli Ordini sono composti da: Consiglio Direttivo; Commissione per gli Iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi; Commissione per gli Iscritti all'Albo degli Odontoiatri; Collegio dei Revisori dei Conti. L'assicurazione viene prestata per fatti, atti e/o omissioni connessi all'esercizio delle attribuzioni, espletate singolarmente e/o collegialmente, previste dal DLCPS 13.9.1946, n. 233, dal DPR 5.4.1950, n. 221, dalla legge 21.2.1963, n. 244, dalla legge 24.7.1985, n. 409 e successive modificazioni e integrazioni e per fatti, atti e/o omissioni connessi alle funzioni espletate dai Dirigenti amministrativi, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi. Il numero delle persone da assicurare è pari a 2.330.

La garanzia comprende anche i danni di cui gli assicurati debbano rispondere direttamente nei confronti di terzi, in conseguenza di violazione colposa di obblighi derivanti dalla legge.

La garanzia sarà valida per:

- Danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, purché non determinati da furto, rapina o incendio;

- La responsabilità gravante sugli eredi in caso di decesso degli assicurati, relativa ai rischi assicurati che facevano capo agli assicurati stessi.
- La garanzia deve operare per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta agli assicurati durante il periodo di efficacia del contratto a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere entro almeno 5 anni prima della data di effetto della polizza e nei 5 anni dopo la cessazione della stessa. La garanzia deve operare anche per le richieste di risarcimento presentate nei cinque anni successivi alla cessazione dalla carica degli assicurati o nei cinque anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro dei dirigenti amministrativi.
- Il massimale sarà di € 1.000.000,00 per anno assicurativo e per ciascun Ordine.
- Poiché la garanzia è legata soprattutto all'incarico ed alle funzioni svolte in relazione ad esso, piuttosto che alle persone fisiche, in caso di sostituzione o avvicendamento di persone assicurate nell'incarico, la garanzia si intenderà estesa e pertanto continuerà ad operare, per il precedente assicurato, unicamente per gli atti e fatti compiuti prima della cessazione dall'incarico.
- E' esclusa l'assicurazione per la Responsabilità Civile derivante da colpa grave/danno erariale dei singoli componenti, che dovrà essere prevista con polizza a parte, con premio a carico dei singoli.

3/a - COLPA GRAVE

La polizza coprirà la responsabilità amministrativa per i c.d. danni erariali, ivi inclusa la responsabilità di tipo patrimoniale o contabile, per danni economici involontariamente cagionati all'Ente, oppure ad altra amministrazione o altro Ente di diritto pubblico con cui la contraente e/o gli assicurati non siano in rapporto di servizio. Per responsabilità amministrativa si intende quella che possa gravare personalmente sugli assicurati nell'esercizio delle loro funzioni, per effetto degli ordinamenti applicabili agli Ordini.

Il massimale sarà di € 1.000.000,00 per anno assicurativo e per ciascun Ordine e il premio sarà a carico dei singoli.

4 – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER GLI UFFICI FNOMCeO

Esercente un ufficio sede della FNOMCeO, sito in Roma – Piazza Cola di Rienzo 80/a – ai piani 1°, 2° e 3° e magazzino sito in Via L. Murena 24, con 40 addetti. E' richiesta l'estensione della garanzia al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza.

5 – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Assicurazione per responsabilità civile derivante ai sensi di legge ai componenti gli Organi istituzionali (Comitato Centrale, Commissione per gli Iscritti all'albo dei Medici Chirurghi, Commissione per gli Iscritti all'Albo degli Odontoiatri, Collegio dei Revisori dei Conti) della FNOMCeO per fatti, atti e/o omissioni connessi all'esercizio delle attribuzioni, espletate singolarmente e/o collegialmente, previste dal DLCP 13.9.1946, n. 233, dal DPR 5.4.1950, n. 221, dalla legge 21.2.1963 n. 244, dalla legge 24.7.1985 n. 409 e successive modificazioni e integrazioni e per fatti, atti e/o omissioni connessi alle funzioni espletate dai Dirigenti amministrativi per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi. Il numero delle persone assicurate è di 26. La garanzia comprende anche i danni di cui gli assicurati debbano rispondere direttamente nei confronti di terzi, in conseguenza di violazione colposa di obblighi derivanti dalla legge.

La garanzia sarà valida per:

- Danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, purché non determinati da furto, rapina o incendio;
- La responsabilità gravante sugli eredi in caso di decesso degli assicurati, relativa ai rischi assicurati che facevano capo agli assicurati stessi.
- La garanzia deve operare per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta agli assicurati durante il periodo di efficacia del contratto a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere entro almeno 5 anni prima della data di effetto della polizza e nei 5 anni dopo la cessazione della stessa. La garanzia deve operare anche per le richieste di risarcimento presentate nei cinque anni successivi alla cessazione dalla carica degli assicurati o nei cinque anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro dei dirigenti amministrativi.
- Il massimale sarà di € 5.000.000,00 per anno assicurativo.
- Poiché la garanzia è legata soprattutto all'incarico ed alle funzioni svolte in relazione ad esso, piuttosto che alle persone fisiche, in caso di sostituzione o avvicendamento di persone assicurate nell'incarico, la garanzia si intenderà estesa e pertanto continuerà ad operare, per il precedente assicurato, unicamente per gli atti e fatti compiuti prima della cessazione dall'incarico.
- E' esclusa l'assicurazione per la Responsabilità Civile derivante da colpa grave/danno erariale dei singoli componenti, che dovrà essere prevista con polizza a parte, con premio a carico dei singoli.

5/a - COLPA GRAVE

La polizza coprirà la responsabilità amministrativa per i c.d. danni erariali, ivi inclusa la responsabilità di tipo patrimoniale o contabile, per danni economici involontariamente cagionati all'Ente, oppure ad altra amministrazione o altro Ente di diritto pubblico con cui la contraente e/o gli assicurati non siano in

rapporto di servizio. Per responsabilità amministrativa si intende quella che possa gravare personalmente sugli assicurati nell'esercizio delle loro funzioni, per effetto degli ordinamenti applicabili agli Ordini.

Il massimale sarà di € 5.000.000,00 per anno assicurativo e il premio sarà a carico dei singoli.

6 – FURTO UFFICI

Assicurazione a primo rischio assoluto in fabbricato sito in Piazza Cola di Rienzo 80/a, ai piani 1°, 2° e 3° e in fabbricato sito in Via Licinio Murena 24 di mobilio ed arredamento, oggetti di cancelleria, casseforti, impianti di prevenzione e di allarme (capitale assicurato € 500.000,00), denaro, carte valori e titoli di credito in generale, apparecchiature informatiche (capitale assicurato € 250.000,00).

7 – INCENDIO UFFICI

Assicurazione della sede della FNOMCeO sita in Roma, Piazza Cola di Rienzo 80/a al 1°, 2° e 3° piano (€ 2.800.000,00) incluso l'arredamento (€ 500.000,00) e il ricorso a terzi (€ 500.000,00) e dei locali sede del magazzino della FNOMCeO siti in Roma, Via Licinio Murena 24. Devono essere inclusi i rischi derivanti da fenomeni elettrici, acqua condotta, eventi atmosferici, tumulti popolari, atti vandalici.

8 – TUTELA LEGALE ORDINI PROVINCIALI

Assicurazione della tutela legale ai 2.330 componenti gli Organi Istituzionali dei 106 Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.

Garanzie richieste: procedimenti penali, procedimenti civili, procedimenti amministrativi, rapporti con fornitori, rapporti con dipendenti.

Massimale assicurato per sinistro: € 30.000,00;

Massimale assicurato per singolo caso assicurativo in cui vengano coinvolte più persone: € 100.000,00.

9 – TUTELA LEGALE ORGANI ISTITUZIONALI FNOMCEO

Assicurazione della tutela legale a n. 26 persone, così suddivise: 13 componenti la Commissione Albo Medici; 4 componenti il Collegio dei Revisori dei Conti; 5 componenti la Commissione Albo Odontoiatri; 4 Dirigenti amministrativi. La tutela legale comprende i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interesse in sede extragiudiziale e giudiziale.

Garanzie richieste: procedimenti penali, procedimenti civili, procedimenti amministrativi, rapporti con fornitori, rapporti con dipendenti.
Massimale assicurato per sinistro: € 100.000,00.